

123

123 Consulenza

Consulenza sicurezza lavoro e formazione

GUIDA - NORMATIVA

Documento di Valutazione dei Rischi 2026 - Guida completa

Metodologia, obblighi e contenuti minimi ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 D.Lgs. 81/08

Versione

1.0

Aggiornata al

2026-06-23

Risorsa gratuita scaricabile da <https://www.123consulenza.com>

Indice

Inquadramento normativo	1
Soggetti coinvolti e obblighi non delegabili	1
Contenuti minimi del DVR (art. 28 c.2)	2
Metodologia di valutazione dei rischi	2
Procedure standardizzate e abrogazione dell'autocertificazione	2
Data certa e firma del DVR	3
Casi di revisione obbligatoria	3
Rischi specifici da non dimenticare	3
Sanzioni in caso di omissione	4
Checklist finale di verifica	4

Documento di Valutazione dei Rischi 2026 - Guida completa

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l'atto fondamentale dell'organizzazione della prevenzione aziendale. Previsto dagli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, costituisce obbligo non delegabile in capo al datore di lavoro e deve essere redatto in collaborazione con RSPP e medico competente, previa consultazione del RLS. La guida illustra contenuti minimi, metodologia di analisi dei rischi, casi di revisione obbligatoria, l'abrogazione dell'autocertificazione per le imprese fino a 10 dipendenti e l'adozione delle procedure standardizzate. Strumento orientativo, non sostituisce la valutazione tecnica del proprio RSPP.

Inquadramento normativo

Il DVR è disciplinato dal Capo III, Sezione II del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza, TUSL). L'art. 17 comma 1 lett. a) ne stabilisce l'obbligatorietà come atto non delegabile da parte del datore di lavoro. L'art. 28 ne definisce l'oggetto: la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli legati allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, all'età, alla provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia contrattuale. L'art. 29 disciplina invece le modalità di effettuazione e i soggetti che vi collaborano.

La valutazione costituisce il presupposto logico di ogni misura di prevenzione: senza una corretta analisi dei rischi non è possibile programmare la prevenzione, né organizzare le risorse aziendali in modo coerente. Il DVR è dunque atto dinamico, soggetto ad aggiornamento periodico ogniqualvolta intervengano modifiche significative al processo produttivo, all'organizzazione del lavoro o in caso di infortuni significativi.

CONFORMITÀ - Obbligo non delegabile

L'art. 17 D.Lgs. 81/08 individua due obblighi che il datore di lavoro non può in alcun modo delegare: la valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del DVR e la designazione del RSPP.

Eventuali deleghe ex art. 16 sono in tal senso prive di effetti.

Soggetti coinvolti

Il datore di lavoro effettua la valutazione e redige il documento in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il medico competente, qualora la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria. Prima della redazione è obbligatoria la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), come previsto dall'art. 29 c.2 e dall'art. 50 c.1 lett. b).

- Datore di lavoro: titolare dell'obbligo, firma il DVR e ne risponde penalmente.
- RSPP: collabora tecnicamente, propone misure di prevenzione, partecipa alle riunioni periodiche.
- Medico competente: collabora alla valutazione, in particolare per rischi sanitari e sorveglianza.

- RLS: consultato preventivamente, può formulare osservazioni e riceve copia del DVR su richiesta.
- Preposti e lavoratori: forniscono informazioni operative sui rischi effettivamente percepiti.

Contenuti minimi del DVR

L'art. 28 comma 2 elenca i contenuti minimi obbligatori del documento. La carenza anche di uno solo di essi può configurare il reato di omessa valutazione.

Contenuto	Riferimento	Note operative
Relazione sulla valutazione di tutti i rischi	art. 28 c.2 lett. a)	Criteri adottati esplicitati
Misure di prevenzione e protezione attuate	lett. b)	DPI individuati e motivati
Programma delle misure di miglioramento	lett. c)	Con priorità e tempistiche
Procedure attuative e ruoli organizzativi	lett. d)	Solo soggetti con competenze adeguate
Nominativi di RSPP, RLS, medico competente	lett. e)	Con data nomina
Mansioni con rischi specifici	lett. f)	Es. CFP saldatura, patentino carrelli

Metodologia di valutazione

Il TUSL non impone un metodo unico. La prassi consolidata utilizza la matrice di rischio $R = P \times D$ (Probabilità x Danno), eventualmente affiancata da metodologie settoriali (es. MOVI per movimentazione manuale dei carichi, NIOSH revised, OCRA per movimenti ripetitivi, ISO 11228-1/2/3, metodo Cuneo per rischio chimico, algoritmo Mo.Va.Ri.S., metodo INAIL per stress lavoro-correlato). Il metodo prescelto deve essere esplicitato e giustificato all'interno del DVR. Esistono inoltre strumenti gratuiti come OiRA (Online interactive Risk Assessment) sviluppati da EU-OSHA e disponibili in italiano per molte categorie produttive.

INFO - Matrice 4x4 vs 5x5

Le matrici 4x4 e 5x5 sono entrambe accettate. La 4x4 (P e D da 1 a 4) genera un range R da 1 a 16; la 5x5 da 1 a 25. L'importante è che la classificazione sia coerente, tracciabile e che alle fasce più alte corrispondano misure di mitigazione effettivamente programmate.

Procedure standardizzate e fine dell'autocertificazione

Fino al 31 maggio 2013 le imprese fino a 10 lavoratori potevano sostituire il DVR con un'autocertificazione semplificata. Tale facoltà è stata abrogata dall'art. 29 c.5 e oggi tutte le aziende, anche quelle fino a 10 dipendenti, devono redigere il DVR. Per le imprese fino a 50 lavoratori (con esclusioni: aziende a rischio rilevante, cantieri temporanei superiori a determinate soglie, attività radiogene, esposizione ad agenti cancerogeni) è consentito utilizzare le Procedure Standardizzate approvate con DM 30 novembre 2012, che forniscono un format modulare di redazione.

ATTENZIONE - Errore frequente

Molti titolari di micro-imprese credono ancora di poter ricorrere all'autocertificazione. L'omessa redazione del DVR vero e proprio espone ad arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro circa (importi rivalutati ex art. 306 c.4-bis).

Data certa

L'art. 28 c.2 impone che il DVR sia munito di data certa o attestata mediante sottoscrizione del datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente. La data certa può essere acquisita anche tramite PEC autoinviata o marca temporale digitale; in alternativa, la sottoscrizione contestuale di tutti i soggetti previsti dalla norma soddisfa il requisito.

Casi di revisione obbligatoria

- Modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative per salute e sicurezza.
- Evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione (es. nuovi macchinari, nuove sostanze).
- Infortuni significativi o esiti della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.
- Modifiche normative rilevanti (es. nuovo DM antincendio, nuovo Accordo Stato-Regioni).
- Cambio di sede operativa o ampliamento dei locali.

Rischi specifici da non dimenticare

Oltre ai rischi generali, il DVR deve trattare in modo specifico una serie di rischi che la normativa richiama espressamente. La loro omissione, anche in presenza di un DVR generale, è contestabile in fase ispettiva.

- Rischio chimico (Titolo IX, Capo I) - art. 223 e seguenti
- Agenti cancerogeni e mutageni (Titolo IX, Capo II)
- Amianto, se presente (Titolo IX, Capo III)
- Agenti biologici (Titolo X)
- Rumore (Titolo VIII, Capo II) - LEX, 8h e Lpicco
- Vibrazioni mano-braccio e corpo intero (Capo III)
- Campi elettromagnetici (Capo IV)
- Radiazioni ottiche artificiali (Capo V)

- MMC e ergonomia (Titolo VI)
- Videoterminali (Titolo VII)
- Lavoratrici madri (D.Lgs. 151/2001)
- Stress lavoro-correlato (art. 28 c.1-bis, metodo INAIL)
- Differenze di genere, eta, provenienza, tipologia contrattuale
- Rischio incendio (DM 03/09/2021 - valutazione rischio incendio)
- Atmosfere esplosive ATEX (Titolo XI), se presenti
- Lavoro notturno e lavoro isolato

Sanzioni in caso di omissione

Violazione	Articolo	Sanzione
Mancata valutazione e omessa redazione del DVR (rischi alti)	art. 55 c.1 lett. a)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda 5.000-15.000 euro
Mancata redazione del DVR (rischi medio-bassi)	art. 55 c.1 lett. b)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda 2.500-6.400 euro
DVR carente nei contenuti minimi	art. 55 c.3	Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Omessa consultazione del RLS	art. 55 c.5 lett. d)	Ammenda da 1.200 a 3.200 euro

ATTENZIONE - Confisca e responsabilita 231

L'omissione del DVR puo costituire reato presupposto della responsabilita amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 (art. 25-septies) in caso di lesioni gravi o decesso conseguenti.

Checklist finale

- Tutti i rischi sono stati valutati e riportati nel documento?
- La metodologia e esplicitata e giustificata?
- Sono indicate misure tecniche, organizzative, procedurali e DPI?
- Il programma di miglioramento riporta tempistiche e responsabili?
- Sono nominati RSPP, RLS, medico competente con date?
- Sono individuate mansioni a rischio specifico?
- Il DVR e datato e firmato da DL, RSPP, RLS, MC?
- E stato consultato il RLS prima della redazione?
- E stata acquisita la data certa?
- E previsto un calendario di revisione periodica?

Fonti normative

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, artt. 17, 28, 29, 55 —

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81>

D.M. 30 novembre 2012 - Procedure Standardizzate — <https://www.lavoro.gov.it/>

D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 - Prescrizione obbligatoria

ISO 45001:2018 - Sistemi gestione SSL

INAIL - Metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato (2017)

EU-OSHA - OiRA Online interactive Risk Assessment — <https://oiraproject.eu/>

D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, art. 25-septies

Circolare Min. Lavoro 18 novembre 2010 - stress lavoro-correlato

Hai bisogno di assistenza?

Affidati al nostro team di esperti — sopralluogo gratuito.

DVR — Documento di Valutazione dei Rischi

Redazione e aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08. Sopralluogo, misurazioni e procedure operative.

RSPP esterno

Incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, formazione obbligatoria inclusa.

HACCP — Sistema di autocontrollo alimentare

Manuale HACCP, formazione alimentaristi, gestione allergeni e tracciabilità per pubblici esercizi.

Richiedi un preventivo gratuito

Telefono: +39 06 99 68 846

Email: info@123consulenza.com

Online: https://www.123consulenza.com/preventivo/?utm_source=pdf&utm_campaign=co

